



CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Luca Garibaldi

Alice Salvatore

Giovanni Battista Pastorino

Andrea Melis

Francesco Battistini

Giovanni Lunardon

Giovanni Barbagallo

Mauro Righello

Sergio Rossetti

Proposta di legge recante: “Norme per la prevenzione e il contrasto al *revenge porn* e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti senza consenso”.

Presentata alla Presidenza del Consiglio in data

Relazione

Il fenomeno del “*revenge porn*”, ossia la diffusione di immagini e di video sessualmente espliciti senza consenso, sta negli ultimi tempi assumendo proporzioni e gravità che non possono più essere trascurati.

Per contrastare questi comportamenti assolutamente spregevoli il Parlamento lo scorso anno con la legge 69/’19 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ha classificato le condotte riconducibili al *revenge porn* come reati, introducendo con il nuovo articolo 612 ter pene severissime che contemplano la reclusione da uno e sei anni e multe da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro; ciononostante accanto alla doverosa sanzione di comportamenti incivili, occorre intervenire in aiuto e a sostegno delle vittime che spesso non riescono a riprendere la propria quotidianità e ritrovare il proprio equilibrio.

Le ragazze, quasi sempre adolescenti, che scoprono le loro immagini su chat, più o meno controllabili, con migliaia di utenti, subiscono una violenza psicologica che richiede spesso un percorso di assistenza per ritrovare autostima e normalità.

Il fenomeno è in parte anche il risultato di situazioni in cui i più giovani non dispongono delle informazioni necessarie per capire le conseguenze dei loro gesti, per cui diventa importante attivare percorsi di conoscenza, approfondimento e ascolto a partire dalle scuole, con la partecipazione di esperti e il coinvolgimento delle famiglie.

Le chat sono composte spesso da ex, che per vendetta, inviano immagini o video sessualmente espliciti, ma anche da amici, da conoscenti e in qualche caso persino da genitori.

Infatti, dalle indagini degli inquirenti, sta emergendo una realtà ancora più inquietante per cui le immagini non sono postate solo per vendetta ma anche per motivi economici, con la scoperta di un vero e proprio mercato di immagini e video sessualmente espliciti chiaramente inviati senza consenso.

Le vittime, in molti casi, si sentono abbandonate e sole tanto da arrivare a compiere i gesti estremi di cui si sono occupate anche recentemente le nostre cronache.

Per quanto sopra, si ritiene che anche la Regione Liguria, attraverso la presente legge, possa contribuire a contrastare insieme alle altre istituzioni e ai soggetti già impegnati a favore delle vittime, il fenomeno del *revenge porn*, realizzando di campagne di informazione e sensibilizzazione e attuando misure per sostenere le vittime nel percorso di reinserimento lavorativo e sociale e per affermare i rispettivi diritti in sede legale

Relazione articolata

L'articolo 1 definisce le finalità della legge rappresentate dalla volontà di promuovere interventi per contrastare e prevenire il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite e sostenere le vittime nei percorsi di riabilitazione psicologica e sociale.

L'articolo 2 definisce gli interventi di cui si dovrà fare carico la Regione per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 fra cui la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e programmi di reinserimento lavorativo e sociale delle vittime.

L'articolo 3 prevede un sostegno economico a favore dei soggetti del terzo settore che svolgono assistenza e tutela legale a favore delle vittime di *revenge porn*.

L'articolo 4 reca la disposizione finanziaria con uno stanziamento pari a 75.000,00.

L'articolo 5 riguarda la dichiarazione di urgenza.

Proposta di legge recante:

“NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL REVENGE PORN E ALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI E VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI SENZA CONSENSO”

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto regionale promuove interventi diretti al sostegno delle vittime del fenomeno della diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti sul web e attua misure per prevenire tale fenomeno.

Articolo 2 (Interventi)

1. In particolare la Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, provvede a:
 - a) sostenere interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della persona nonché dei sentimenti relativi alla sfera dell'affettività e della sessualità, anche in collaborazione con i soggetti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi la prevenzione e il sostegno delle persone vittime di violenza;
 - b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito, anche con strumenti di collaborazione con le Forze dell'Ordine;
 - c) promuovere nel settore della comunicazione, dei media e dei new media campagne informative e azioni di sensibilizzazione volte a proporre, in particolare, modelli positivi nelle relazioni intime;
 - d) promuovere, attività di supporto psicologico, anche attraverso protocolli di intesa con Aziende Sanitarie Locali e con l'Ordine degli psicologi, a favore delle vittime;
 - e) promuovere, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti ed interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di capacità relazionali finalizzate al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
 - f) favorire programmi di reinserimento lavorativo e sociale delle vittime.

Articolo 3 (Misure di sostegno)

1. La Regione sostiene i soggetti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza e tutela legale e di sostegno psicologico in favore delle vittime del fenomeno della diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti sulle piattaforme web.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai contributi di cui al comma 1.

Articolo 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 8 "Altre attività", Titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per le azioni di prevenzione e contrasto al *revenge porn* e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti senza consenso", alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 75.000,00 per gli anni 2020 e 2021 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Bilancio regionale 2020- 2022 a valere sulle medesime annualità nel Fondo speciale di cui al Programma 03 "Altri Fondi" della Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Titolo 1.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.